

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) DOLMETTA	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 26/03/2024

FATTO

La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio riguarda un contratto di finanziamento concluso in data 07/11/2016 estinto anticipatamente, Parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, chiede il rimborso degli oneri anticipati e non goduti che quantifica in 676,67 euro, oltre a interessi legali. Costituitosi, l'intermediario eccepisce di aver già rimborsato quanto dovuto e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Com'è noto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». In merito ai criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF - coerentemente con il precedente orientamento dell'Arbitro richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale - hanno concordato sull'esigenza di confermare i

criteri per il rimborso alla clientela fissati dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525/2019. Successivamente il legislatore è nuovamente intervenuto con D.L. 10 agosto 2023, n. 104 – convertito in legge in attesa di pubblicazione sulla G.U. - per modificare la norma transitoria contenuta nell'art. 11-octies, comma 2°, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73. All'art. 27 del riferito decreto, pubblicato in G.U. serie generale n. 186 del 10 agosto 2023, è previsto: "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo - 1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Ciò premesso, sulla base dei criteri sopra richiamati, in relazione al contratto di finanziamento per cui è sorta controversia, il ricorrente ha diritto di vedersi rimborsata la somma complessiva di € 374,00, comprensiva di spese di istruttoria e commissioni di attivazione, oltre a interessi legali.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 374,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA